

REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge, disciplina:
 - a) i comportamenti e le attività a diverso titolo suscettibili di incidere sulla vita della collettività nelle sue diverse espressioni;
 - b) le attività di Polizia Urbana, che vengono regolate anche dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale nei limiti attribuiti da leggi e regolamenti.
2. Le misure in esso contenute sono volte a tutelare:
 - a) la convivenza civile, con particolare riguardo ai soggetti deboli, agli anziani e ai bambini;
 - b) la sicurezza urbana;
 - c) la pubblica incolumità;
 - d) il decoro urbano;
 - e) la migliore fruibilità degli spazi e dei beni di interesse artistico, storico, culturale e ambientale.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento si applica in tutto il territorio del Comune di Cagliari.

ART. 3 DEFINIZIONI

- 1) Ai fini del presente regolamento:
 - a) per **convivenza civile** si intende l'insieme dei comportamenti che garantiscono ai cittadini di vivere in armonia e nel rispetto reciproco;
 - b) per **sicurezza urbana** si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città;
 - c) per **pubblica incolumità** si intende l'insieme delle precauzioni necessarie per preservare l'integrità fisica della collettività cittadina;
 - d) per **decoro urbano** si intende il rispetto della dignità dello spazio urbano, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo;
 - e) per **suolo pubblico** si intendono le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti,

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico nonché ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico;

- f) per **patrimonio pubblico** si intendono le aree pubbliche, anche verdi, gli edifici pubblici, i monumenti e i beni artistici, sia culturali che religiosi, l'arredo urbano compreso quello all'interno di aree verdi;
- g) per **arredo urbano** si intende l'insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce a titolo esemplificativo a: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, staccionate, portarifiuti, semafori, pannelli informativi, transenne parapetonali, dissuasori stradali, rastrelliere per velocipedi, etc.;
- h) per utilizzo dei beni pubblici si intende l'uso di beni pubblici a disposizione della collettività per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività consentite da leggi e disposizioni regolamentari, anche di carattere privato;
- i) per fruizione dei beni pubblici si intende il libero e generalizzato uso dei beni pubblici da parte di tutti i soggetti ai quali sono destinati, nel rispetto delle leggi e delle norme di cui al presente Regolamento;
- l) per impedimento alla fruizione dei beni pubblici si intende qualsiasi comportamento che renda gravosa la fruizione di taluno dei luoghi, pregiudicandone il decoro e limitando la percettibilità delle caratteristiche archeologiche, storiche, naturali e culturali, anche in conseguenza di condotte impeditive o oppostive, potenzialmente idonee ad arrecare turbamento alla godibilità del bene tutelato;
- m) per **Polizia Locale** si intende un Corpo di polizia a ordinamento civile istituito per il perseguimento e la tutela dei valori di cui al precedente art. 1;
- n) per **città** si intende un centro abitato composto da aree residenziali, zone verdi, industriali e commerciali;
- o) per **luoghi soggetti a misure di tutela del decoro** di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48", si intendono le aree individuate negli allegati A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ed A8, al presente Regolamento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, all'interno delle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 2, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

ART. 4 DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

le attività di Polizia Urbana sono dirette dal Sindaco il quale, salvo delega ad un Assessore, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Le attività di Polizia Urbana sono attuate:

- a) dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Cagliari ai quali competono, in via generale e principale, le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento;
- b) dagli altri soggetti individuati ed autorizzati con provvedimento del Sindaco che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale;
- c) in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, dai dipendenti di altri Enti, Aziende erogatori di pubblici servizi e delle Aziende Sanitarie Locali.

Gli appartenenti alla Polizia Locale e gli altri soggetti indicati al comma 2, possono, nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni e accedere nei locali soggetti alla vigilanza e destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale ovvero la comunicazione all'Autorità Comunale dell'inizio attività in qualsiasi forma e con qualsiasi denominazione, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità stessa.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del presente Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, Regionale, Metropolitano e tutti gli altri organi di vigilanza individuati dalla legge, secondo le competenze attribuite agli stessi dalla normativa di settore.

TITOLO I

NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO URBANO

CAPO I

LA SICUREZZA

ART. 5 ORDINE DI ALLONTANAMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, sono individuate negli allegati A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 al presente Regolamento le aree caratterizzate dalla presenza di scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, nelle quali si applicano le disposizioni sanzionatorie e le misure indicate nei commi 1 e 2 del predetto articolo 9, secondo le modalità di accertamento previste dal successivo articolo 10.

Gli allegati di cui al comma precedente possono essere integrati e/o modificati con atto motivato della Giunta Comunale sulla base di esigenze contingenti (l'omissione è funzionale a consentire un più ampio raggio d'azione alla Giunta in presenza di situazioni contingenti o necessità non preventivamente qualificabili).

ART. 6 INSEDIAMENTI SU AREE PUBBLICHE

Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato allo scopo, è vietato campeggiare o dimorare in tende, camper, roulotte, veicoli, baracche o ripari di fortuna.

ART. 7 DIVIETO DI BIVACCO E ACCATTONAGGIO

1. In tutto il territorio del Comune è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico il bivacco cioè l'utilizzo di uno spazio pubblico come luogo di propria dimora anche occasionale o temporanea.
2. E' altresì vietata l'elemosina quando è chiesta con le seguenti modalità:
 - a) esponendo cartelli, ostentando o fingendo menomazioni fisiche;
 - b) avvalendosi dell'impiego di minori e/o animali;
 - c) quando nei parcheggi si condiziona la libertà di movimento altrui frapponendosi tra l'autovettura e l'automobilista o un passeggero;
 - d) quando si ostacola l'ingresso nei negozi, uffici, market, luoghi di culto;
 - e) quando si esercita nei pressi dei semafori e degli incroci causando intralcio

- alla circolazione veicolare e rischio per l'incolumità degli stessi;
- f) quando si esercita nei pressi delle fermate dei mezzi pubblici intralciando la salita o la discesa dagli stessi;
 - g) in condizioni di ebrezza alcolica o da stupefacenti.

ART. 8 ATTIVITA' VIETATE NEI LUOGHI PUBBLICI

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a salvaguardia della sicurezza, della vivibilità e del decoro della città, è vietato:

- a) offrire e vendere servizi e/o merci con modalità contrarie alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- b) esporre in luogo pubblico oggetti e/o merci contrari al decoro, con caratteristiche, riferimenti ed immagini di tipo erotico-sessuale;
- c) svestirsi totalmente o parzialmente in luogo pubblico in modo da rimanere nudi, seminudi, a torso nudo, in costume da bagno o in modo simile, fuori dagli stabilimenti balneari o dalle zone a ciò destinate;
- d) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età per il loro uso;
- e) abbandonare i mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi;
- g) abbandonare i rifiuti prodotti (carta, bottiglie, lattine, ecc.) nei luoghi ove il consumo di cibi e/o bevande su suolo pubblico risulti autorizzato.

ART. 9 CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

1. E' vietato cedere a qualunque titolo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni diciotto.
2. Fatto salvo il potere del Sindaco di determinare con ordinanza una diversa disciplina ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'interno delle aree indicate negli allegati al presente Regolamento dalle ore 00.00 alle 24.00 di ogni giorno è vietato consumare e/o detenere in luogo pubblico, al fine del consumo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato, con esclusione del consumo effettuato presso gli spazi concessi agli esercizi di somministrazione presenti e in occasione di eventi pubblici a ciò autorizzati.
3. L'abbandono di bottiglie, lattine, bicchieri di qualsiasi materiale e/o contenitori di qualsiasi genere è vietato e sanzionato ai sensi del vigente Regolamento

comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana.

ART. 10 TUTELA DI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E AREE VERDI

1. Il Comune garantisce la fruibilità degli spazi adibiti a verde pubblico, determinandone al contempo le corrette modalità di utilizzo.
2. Nei parchi, nei giardini pubblici, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, è vietato:
 - a) introdursi o intrattenersi negli stessi al di fuori degli orari previsti per l'apertura al pubblico;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata;
 - c) entrare negli spazi erbosi in cui vi sia esposto apposito divieto, salvo sia espressamente consentito, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle, arrampicarsi sugli alberi;
 - d) sedersi sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti, arrampicarsi sui pali, sulle inferriate;
 - e) bivaccare o dimorare in tende o ripari di fortuna;
 - f) accendere fiamme libere, griglie, barbecue, e bruciare qualsiasi materiale, a qualunque scopo o titolo.

ART. 11 TUTELA DELLE SPIAGGE CITTADINE

1. Dal 1 giugno al 31 ottobre di ogni anno è vietato fumare su tutte le spiagge ricadenti nel territorio del Comune di Cagliari.
2. Dal 1 giugno al 31 ottobre di ogni anno nelle spiagge del Comune di Cagliari è vietato l'utilizzo di prodotti in plastica monouso non compostabili e non biodegradabili, quali contenitori, miscelatori per bevande, cannucce e stoviglie, posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti; è fatto salvo l'utilizzo di detti materiali esclusivamente nelle attività di somministrazione, all'interno delle stesse, in capo alle quali vige l'obbligo di smaltimento a norma di legge.

ART. 12 FUOCHI, ESALAZIONE, FUMI E ODORI MOLESTI

1. E' fatto divieto di accendere fuochi, gettare oggetti accesi e bruciare materiali di qualsiasi tipo su suolo pubblico o privato, salvo l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche a ciò destinate, nonché su aree private a condizione che non siano generate immissioni di fumo o esalazioni che creino disagi al vicinato.
2. E' altresì vietato su suolo pubblico o privato far uso di combustibili che possano sviluppare esalazioni insalubri o moleste.
3. E' vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, vapori ed esalazioni,

inquinanti e/o olfattive, che superino la normale tollerabilità prevista dal codice civile nei rapporti tra privati.

ART. 13 UTILIZZO DI MATERIALI ESPLODENTI E PIROTECNICI

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è vietato l'utilizzo di materiali esplosivi e pirotecnici, seppure omologati, in presenza di persone ed animali, nonché ad una distanza inferiore ai 200 metri da cliniche, ospedali, case di cura, scuole, ambiti condominiali, luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, siti di interesse comunitario, aree naturalistiche e oasi protette, giardini, spazi verdi e pubblici destinati ad animali d'affezione.
2. Sono fatte salve deroghe per particolari eventi che vanno specificamente autorizzati dall'Autorità competente.

ART. 14 DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle abitazioni, nei negozi e nelle botteghe materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

CAPO II

IL DECORO

ART. 15 DIVIETI A TUTELA DEGLI IMMOBILI PUBBLICI E PRIVATI E DI ALTRI BENI

E' vietato deturpare edifici pubblici e privati, oggetti dell'arredo urbano, installazioni pubbliche, mezzi di pubblico trasporto, vetrine e serrande di esercizi commerciali e loro pertinenze.

ART. 16 REGOLE PER GLI ESERCENTI

1. In assenza di specifica autorizzazione è vietato esporre all'esterno degli esercizi commerciali cartelli, insegne, strutture adibite alla vendita e/o merci anche se non poggiano direttamente sul suolo e/o facilmente amovibili.

2 Il titolo abilitativo per l'attività esercitata e l'eventuale concessione del suolo pubblico comprensiva di planimetria e dei metri quadrati autorizzati devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico e ai pubblici ufficiali addetti al controllo.

3. Fatte salve eventuali ulteriori sanzioni sancite dal D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 al trasgressore è comminata una sanzione da 50 a 300 euro; nel caso in cui si intralci la circolazione pedonale e/o dei veicoli si applica la sanzione da 75 a 450 euro di cui all'art. 27, c.1 del citato D.Lgs. n. 285/1992.

ART. 17 CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI O DI ALTRI ANIMALI

1. E' fatto divieto a chiunque:

- a) di introdurre in città animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini, se non sono trasportati su idonei veicoli e con le precauzioni atte ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone. La violazione di tale regola potrà comportare da parte degli Agenti autorizzati l'apprensione dell'animale con le modalità di legge.
- b) far circolare cani di qualsiasi razza o taglia in luoghi aperti al pubblico senza il rispetto delle norme in materia di anagrafe canina, e quindi che non siano identificati con microchip o tatuaggio;

2. è consentito tenere in luoghi privati, negozi, locali commerciali, giardini, aree verdi od in altri luoghi assimilati cani od altri animali salvo che disturbino la convivenza civile o possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via;

3. Chiunque si accompagni con cani o altri animali su area pubblica o aperta al

pubblico ed in particolare sui marciapiede, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, ha l'obbligo di:

- a) munirsi di idoneo attrezzo per la raccolta delle feci depositate dagli animali. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli Agenti preposti alla vigilanza;
 - b) depositare le feci, contenute in idonei sacchetti chiusi, negli appositi cestini portarifiuti destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
4. Chiunque si accompagni con cani deve condurre gli stessi su area pubblica o aperta al pubblico assicurati al guinzaglio e deve essere munito di museruola da utilizzarsi all'occorrenza.

ART. 18 DIVIETO DI SOMMINISTRARE CIBO

1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale e in qualunque periodo dell'anno:
 - a) di somministrare cibo ai volatili che stazionano nel territorio comunale, fatta eccezione per quelli presenti all'interno di parchi o giardini pubblici secondo le disposizioni vigenti;
 - b) di abbandonare del cibo in siti normalmente accessibili agli animali del punto a)
2. Autorizzazioni in deroga possono essere concesse dal Sindaco in ragione di particolari situazioni ambientali e sociali.

ART. 19 ULTERIORI CONDOTTE VIETATE NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a salvaguardia della vivibilità e del decoro della città, è vietato:
 - a) sedersi, arrampicarsi o sdraiarsi sui beni del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale; arrampicarsi sui pali dell'illuminazione pubblica, della segnaletica stradale, su inferriate, cancellate, muri di cinta e/o alberi;
 - b) incatenare biciclette, ciclomotori o motocicli a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo.
 - c) consumare cibi e/o bevande sui beni del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale e sul suolo pubblico se si intralcia il passaggio o si reca qualsivoglia disagio;
 - d) espletare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - e) rimuovere, imbrattare o fare uso improprio di panchine, elementi di arredo urbano.

TITOLO II

NORME A TUTELA DELLA CIVILE CONVIVENZA

ART. 20 REGOLE A TUTELA DEGLI IMMOBILI PUBBLICI E PRIVATI E DI ALTRI BENI.

1. Chi ha la disponibilità di un immobile deve provvedere alla manutenzione e alla pulizia delle mura esterne, degli ingressi, dei cortile e delle aree prospicienti l'ingresso.
2. La regola di cui al comma 1 si applica anche in caso di non utilizzo degli immobili, ed in questo caso vi è anche l'obbligo di porre in essere gli accorgimenti utili ad evitare intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti e pericoli per l'incolumità pubblica.
3. Il Comune potrà ordinare l'esecuzione di interventi a tutela della civile convivenza e del decoro urbano, anche in caso di lavori edilizi lasciati incompleti o sospesi oltre i termini consentiti nel provvedimento autorizzatorio.

ART. 21 CARICO E SCARICO MERCI

1. Le operazioni di carico e scarico di merci effettuate attraverso l'utilizzo degli appositi spazi pubblici predisposti ovvero espressamente concessi per la circostanza, è soggetta alla condizione che le merci o le cose vengano caricate o scaricate senza depositarle oltre 15 minuti sul suolo pubblico, salvo l'autorizzazione dell'autorità comunale, che indicherà le opportune modalità.

ART. 22 CADUTA DI ACQUA SULLA PUBBLICA VIA

1. E' vietato stendere panni, indumenti, tappeti e simili dalle finestre e dalle terrazze se ne consegue lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.
2. Nel procedere all'innaffiatura di fiori o piante deve essere evitato lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.
3. I contenitori di piante o fiori devono essere assicurati contro ogni pericolo di caduta.

ART. 23 SCUOTIMENTO E SPOLVERAMENTO DI PANNI

1. E' vietato scuotere e spolverare dai balconi, dalle finestre e da qualsiasi altra apertura che si affacci sulla pubblica via o piazza: tappeti, panni, stracci, materassi o altre suppellettili.

2. Per le abitazioni che non hanno balconi o altre aperture su cortili interni, le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate usando sempre gli accorgimenti necessari per non recare molestia o danno al vicinato ed al pubblico.

ART. 24 SCIORINAMENTO DI BIANCHERIA

1. E' vietato stendere biancheria o panni dalle finestre o sui terrazzi prospicienti vie o piazze pubbliche e luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico, fatta eccezione per quegli immobili che non hanno vedute all'interno della proprietà.
2. Gli oggetti esposti non dovranno sporgere più di 50 cm dal muro esterno della casa sopra il suolo pubblico e non avere dal suolo stradale un'altezza inferiore a mt. 3 misurata dal lembo più basso, non produrre stillicidio e non arrecare molestia agli abitanti dei piani inferiori.

ART. 25 VENDITORI E MESTIERI AMBULANTI

1. I venditori ambulanti e gli artisti di strada non possono svolgere la propria attività entro 50 metri dalle scuole di ogni ordine e grado, chiese ed altri edifici di culto, ospedali, ambulatori medici e/o uffici pubblici per evitare di disturbare chi studia, lavora, o è ricoverato.
2. I soggetti indicati al comma 1 devono attenersi alle disposizioni di leggi, dei regolamenti comunali e agli ordini ed alle istruzioni impartite dagli agenti della Vigilanza Urbana e di Pubblica Sicurezza.
3. Ai soggetti indicati al comma 1 è vietato reclamizzare la propria attività ad alta voce e/o con l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti disturbo alla civile convivenza.
4. Ai soggetti indicati al comma 1 è fatto divieto di sostare nel medesimo posto per svolgere la propria attività per un periodo di tempo superiore ai 60 minuti.
5. Sono fatte salve le attività già autorizzate con apposito provvedimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e quelle svolte all'interno delle aree individuate da atti di pianificazione e di indirizzo

TITOLO III

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 26 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Per le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, si applicano i principi e i procedimenti previsti della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, e delle norme previste del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n° 267.
2. È sempre consentito il sequestro cautelare propedeutico alla confisca ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

ART. 27 SANZIONI

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli: 6 comma 1; 7 commi 1 e 2 lett. b) e g); 9 comma 2; 11 comma 1; 12 commi 1 e 2; 13 comma 1; 14 comma 1; 15 comma 1; 19; e 25, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da euro 75,00 ad euro 500,00.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli: 7 comma 2, escluse lett. b) e g); 8 ; 9 commi 1 e 3; 10 comma 2; 11 comma 2; 12 comma 3; 16 comma 2; 17; 18; 20; 21; 22; 23; e 24, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da euro 50,00 ad euro 400,00.
3. Per i comportamenti accertati in violazione agli articoli 6 comma 1, 7 commi 1 e 2, 9 comma 1, 2, e 3, 10 comma 2, 11 comma 1 e 2, 15 comma 1, 19 comma 1, commessi all'interno di una delle aree individuate, indicate e perimetrate negli allegati al presente Regolamento, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Viene altresì imposto al trasgressore l'ordine di allontanamento ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e successive modificazioni.

2. La violazione dell'ordine di allontanamento di cui al comma precedente è sanzionato ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e successive modificazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da euro 300,00 ad euro 900,00, e viene disposta l'immediata comunicazione al

Questore di Cagliari per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

3. Le sanzioni adottate ai sensi del presente regolamento sono comunicate ai Servizi comunali competenti per le singole materie al fine dell'adozione degli eventuali atti di competenza

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari, incompatibili con il presente Regolamento..

ART. 29 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di pubblicazione della deliberazione approvativa.